

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL  
COMUNE DI CESATE, RELATIVO AGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER  
L'ANNO 2009.  
INTESA PRELIMINARE**

**Premessa**

Le parti danno atto della quantificazione, ai sensi dell'articolo 31 del CCNL 22.01.2004, delle risorse decentrate relative al personale per l'anno 2009, come da allegato al presente CCDI, il cui ammontare è determinato, secondo le disposizioni contrattuali, al netto degli oneri riflessi e dell'irap a carico dell'Ente.

Esse, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale in materia, ricomprendono, a seguito della verifica del rispetto delle prescritte condizioni di legge e contrattuali, nonché della sussistenza della relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente:

- Le risorse stabili di cui all'articolo 4, comma 1, del CCNL 09.05.2006, nella misura dello 0,5% del monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- Le risorse stabili di cui all'articolo 8, comma 2, del CCNL 11.04.2008, nella misura dello 0,6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- Le risorse variabili di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) del CCNL 31.07.2009, nella misura dello 1,5% del monte salari 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza (incremento possibile solo per l'anno 2009) dopo certificazione positiva relativa alla sussistenza di tutti i prescritti requisiti di legge da parte dei Revisori dei Conti ;
- Le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, nella misura del 1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, per la riorganizzazione dei flussi documentali e di implementazione del protocollo informatizzato, dopo positiva certificazione da parte del Nucleo di Valutazione;

oltre a tutte le restanti voci di finanziamento previste dai vigenti contratti nazionali, cui è stata data applicazione in stretta coerenza con le interpretazioni fornite, in materia, dall'ARAN, comprese le risorse non utilizzate nell'anno precedente e rinviate all'anno in corso (come dalle Risultanze del Conto consuntivo 2007).

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 73 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, non sono state ricomprese nell'ammontare delle risorse decentrate per l'anno 2008, le economie di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), del CCNL 01.04.1999 (economie part-time).

Le parti danno, altresì, atto che è fatto salvo quanto già concordato con i precedenti contratti decentrati in materia di impiego delle risorse stabili di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004.

**Articolo 1**

**Campo di applicazione e durata del Contratto**

1. Il presente contratto collettivo integrativo è stipulato al fine di definire, per l'anno 2009, i criteri di ripartizione del fondo per i trattamenti accessori fra le varie finalità di utilizzo previste dal CCNL.
2. Le disposizioni delle precedenti discipline decentrate dell'ente, per quanto compatibili con il presente CCDI, continuano a trovare applicazione anche per l'anno 2009

**Articolo 2**  
**Destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2009**

1. Le risorse decentrate relative all'anno 2009, quantificate, al netto degli oneri riflessi e dell'irap a carico dell'Ente, come da allegato al presente CCDI, sono utilizzate per le finalità indicate nel medesimo allegato e precisamente:
  - a) Risorse per la progressione economica orizzontale all'interno della categoria, nella misura già definita dai precedenti contratti decentrati, oltre alle risorse espressamente previste per nuove progressioni orizzontali da effettuarsi alle condizioni previste dal successivo art. 3;
  - b) Risorse per il pagamento dell'indennità di comparto, secondo gli importi definiti dall'articolo 33 del CCNL 22.01.2004, per la quota derivante dalle risorse decentrate stabili, come determinata dall'allegato D al medesimo contratto;
  - c) Risorse per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.04.1999 come modificato dall'art. 36 del CCNL 22.01.2004, nel rispetto delle modalità e condizioni definiti dagli accordi decentrati in materia;
  - d) Risorse destinate alle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio, orario notturno/festivo, secondo i valori stabiliti dal CCNL e nel rispetto delle modalità e condizioni definiti dagli accordi decentrati in materia;
  - e) Risorse per il pagamento delle indennità previste per il personale educativo dell'asilo nido;
  - f) Risorse per il pagamento dei premi di produttività da effettuarsi alle condizioni previste dal successivo art. 4;

**Articolo 3**  
**Progressioni economiche orizzontali**

- E' confermata la separazione degli strumenti valutativi utili per l'attribuzione dell'incentivo per la produttività e l'assegnazione della progressione orizzontale; la scheda di valutazione finalizzata alla creazione di graduatoria degli aspiranti alle progressioni orizzontali è quella approvata quale Allegato B al CCDI 2005-2008 sottoscritto il 28.01.2008 e tende a valorizzare lo sviluppo delle competenze professionali nonché i risultati raggiunti.
- Il riconoscimento delle progressioni economiche avviene in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti non superiore al 25% del personale a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso l'Ente
- Le predette risorse sono ripartite in misura proporzionale tra gli aventi diritto delle diverse categorie.
- I criteri per l'assegnazione delle progressioni orizzontali sono quelli sotto riportati ed approvati nell'allegato B al CCDI 2005-2008 sottoscritto il 28.01.2008, successivamente integrato in conformità a quanto previsto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6.08.2008, n. 133:

I criteri di valutazione di merito e anzianità sono così ripartiti:

### Categorie C e D

80% Merito punti 20

5 Punti x 4 voci

20% Anzianità punti 5

0,50 per anno

### Categoria B

70% Merito

punti 20

5 Punti x 4 voci

30% Anzianità

punti 8,58

0,858 per anno

- E' considerata tutta l'anzianità di servizio maturata dal dipendente nella posizione economica di appartenenza, anche se maturata in un Ente diverso dal Comune di Cesate;
- l'adozione di un coefficiente di responsabilità per dipendenti appartenenti alla categoria D, se inquadrati come responsabili di Servizio o con indennità per specifica responsabilità (Punti 1,5 Responsabile Dipartimento Punti 1,0 Responsabile Servizio Punti 0,5 Indennità specifica responsabilità)
- Le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste e dall'art. 4, c. 1, della L. 53/2000 e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, c. 6 della L. 104/92, non sono parametrati rispetto al valore attribuito ad ogni anno lavorativo a tempo pieno. Continuano ad essere parametrati i rapporti di lavoro part-time ed i congedi parentali.
- In caso di parità saranno utilizzati i criteri sottoelencati in ordine di priorità il candidato:
  - che abbia beneficiato di un minor numero di progressioni
  - di categoria inferiore
  - per sorteggio
- Si conferma il rispetto dell'art. 9 del CCNL 28 febbraio 2008, relativamente al possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza pari a 24 mesi, nella posizione economica in godimento, ai fini della valutazione e dell'inserimento in graduatoria per l'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali.

### **Articolo 4**

#### **Premi di produttività**

1. Le risorse da assegnare al personale dipendente non appartenente all'Area delle Posizioni Organizzative quale premio di produttività per l'anno 2009, al fine di consentire il permanere di un adeguato equilibrio nel rapporto tra risorse decentrate stabili e loro utilizzo, non potrà essere d'importo inferiore a quello attribuito nel corso dell'anno 2008.
2. E' confermato l'utilizzo della Scheda di Valutazione di cui all'Allegato A al CCDI 2005-2008 sottoscritto il 28.01.2008. Il premio di produttività spettante sulla base della valutazione espressa dal Responsabile secondo quanto già previsto dalla metodologia

vigente è decurtato proporzionalmente per le ipotesi di assenza non equiparate a servizio reso.

3. La graduazione delle somme individuali è operata tenuto conto dell'effettivo apporto reso ai fini del raggiungimento del risultato specifico atteso per come risulta dalla scheda di valutazione redatta dal Responsabile di Servizio

COSATE, 06/05/2010


CISL/FP



FP CCIL

Alberto Gali

Carlo Amati



Annamaria Buonamano